



**Assessorato Risorse Agricole e Alimentari**  
**DIPARTIMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA PESCA**  
**Servizio 3 - Interventi nell'ambito della biologia marina**  
**e riduzione dello sforzo di pesca**  
**Unità Operativa 2 - Interventi protesi alla salvaguardia**  
**dell'ambiente marino e interruzioni tecniche dell'attività di pesca**

Prot. n. 1639

Palermo, 24 agosto 2011

**Oggetto: Chiarimenti in merito all'attuazione dell'interruzione temporanea obbligatoria della pesca nell'anno 2011 per le unità iscritte nei compartimenti siciliani.**

LA PRESENTE NOTA E' INSERITA NEL SITO TELEMATICO DEL DIPARTIMENTO PER OPPORTUNA MASSIMA ED IMMEDIATA PUBBLICIZZAZIONE A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

**All' A.N.A.P.I. Pesca**  
**C.A.P.P. – Porticello**

*Via Pescheria, n. 120*  
*90017 - Santa Flavia (PA)*

L'Associazione A.N.A.P.I. Pesca in indirizzo ha formulato con nota 54/CAPP/11 del 17/08/2011 un problema di interpretazione legato all'attuazione del combinato disposto dei DD.AA. n. 606 /Pesca del 03/08/2011 e n. 623/Pesca del 09/08/2011, inerenti la decorrenza dell'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per le navi iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana. Il quesito posto riguarda specificatamente il caso particolare delle unità abilitate alla pesca oltre le 20 miglia, per la quali è stato stabilito che l'interruzione di 30 gg possa aver inizio nel lasso di tempo intercorrente tra il 10 ed il 31 agosto 2011.

Al fine di dirimere ogni possibile dubbio, derivante dalla lettura combinata dei citati decreti, si chiarisce quanto di seguito, disponendosi altresì come la presente nota venga inserita sul sito telematico del Dipartimento in intestazione per opportuna massima ed immediata pubblicizzazione a tutti i soggetti interessati, stante la valenza generale dell'argomento in discussione:

- il D.A. n. 606/Pesca del 03/08/2011 ha inequivocabilmente disposto, previa consultazione delle Direzioni Marittime, dei principali Enti di ricerca e delle parti sociali interessate, come tutte le imbarcazioni (*di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.M. 14 luglio 2011*), iscritte nei compartimenti marittimi dell'Isola, effettuino un unico periodo di interruzione a decorrere dal 30 settembre; nel corpo dello stesso provvedimento si è comunque ritenuto (*leggi art. 2*) di traslare tale obbligo al 10 agosto per le imbarcazioni alturiere esercitanti oltre le 20 miglia ed iscritte nel compartimento di Mazara del Vallo, accogliendo in tal senso una richiesta della marineria locale; tale ultima differenziazione ha trovato ragion d'essere nella considerazione che "l'attività di prelievo è svolta in aperta concorrenza con altre unità battenti bandiera di Paesi extracomunitari rivieraschi", determinandosi effetti ben più limitati sulla tutela delle risorse biologiche.

*(segue in seconda pagina)*

- il successivo D.A. n. 622/Pesca del 09/08/2011, anch'esso preceduto da ulteriore consultazione delle parti sociali, ha espressamente preso in considerazione la difficoltà per le imbarcazioni alturiere mazaresi di ottemperare all'obbligo di rientro in porto contestale e tempestivo entro il termine del 10 agosto, stante la notevole distanza dai banchi di pesca; di conseguenza, si è ritenuto di consentire loro un ragionevole lasso di tempo per il rientro e quindi per l'inizio dell'interruzione in discussione, stabilendo una decorrenza elastica tra il 10 ed il 31 agosto; nella stessa sede di consultazione, è emerso che uno sparuto numero di M/P, abilitati oltre le 20 miglia ma iscritti in compartimenti diversi da quello mazarese, avrebbero potuto subire una disparità di trattamento; pertanto, con il precitato D.A. n. 622/Pesca del 09/08/2011 si è inteso estendere il principio dell'anticipo della decorrenza dell'interruzione obbligatoria a tutte le imbarcazioni alturiere siciliane, quindi anche a quelle iscritte in compartimenti diversi da quello di Mazara del Vallo.

A margine, vale la pena di precisare - sempre a proposito delle imbarcazioni alturiere - che il disposto di cui all'art. 2 del D.A. n. 606/Pesca del 03/08/2011, nonché la previsione dell'art. 1 del D.A. n. 622/Pesca del 09/08/2011, trovano ampia motivazione se riferite ad unità che esercitano esclusivamente attività a strascico nel Canale di Sicilia o comunque in areali distanti dalla costa siciliana. Nell'ipotesi in cui l'abilitazione all'esercizio della pesca oltre le 20 miglia fosse la risultante di attività svolte esclusivamente con attrezzi diversi dallo strascico, come il palangaro, e tale assunto potesse essere dimostrato inequivocabilmente, può ritenersi coerente con le citate disposizioni assessoriali consentire, a questa specifica tipologia di M/P, l'inizio dell'interruzione tecnica per il 30 settembre, così come disposto dall'art. 1 del più volte citato D.A. n. 606/Pesca.

**L'ASSESSORE**  
**(Elio D'Antrassi)**  
*(firmato)*